

STATUTO A.M.A. S.p.A.

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi dell'art. 115 del Decreto legislativo n. 267/2000 una Società per azioni a totale capitale pubblico denominata A.M.A. S.p.A. (Acquedotto e Multiservizi Ambientali S.p.A.).

ART.2 - Sede

La società ha sede legale in Paternò.

Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il preliminare consenso vincolante da parte dell'Assemblea, potrà trasferire la sede in altro luogo all'interno del comune di Paternò ovvero potrà istituire o sopprimere sedi secondarie; potrà altresì istituire stabilimenti, depositi, filiali, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

ART.3 - Durata

1. La durata della società è fissata al 31.12.2053 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

2. La società potrà sciogliersi anche anticipatamente, per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dal Codice Civile.

ART. 4 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'espletamento dei seguenti servizi in nome e per conto del Comune di Paternò titolare totalitario del capitale

sociale:

- Impianto e gestione di servizi riconducibili al ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) e segnatamente captazione, potabilizzazione e distribuzione delle acque potabili, industriali ed agricole, raccolta e collettamento delle acque reflue e meteoriche in sistema fognario, depurazione delle acque reflue e la loro e loro eventuale riutilizzo;
- gestione delle fontanelle pubbliche e delle fontane ornamentali;
- gestione di impianti di illuminazione pubblica, nonché di impianti semaforici e servizi di supporto alla mobilità;
- servizi di pulizia, custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di proprietà comunale ed aree a verde comunali, ivi comprese strutture sportive e ricreative, nonché tutto quanto attiene la gestione di immobili, locali impianti e stabilimenti pubblici di proprietà comunale, pulizie e protezione delle facciate esterne di monumenti e palazzi comunali, ivi comprese rimozione di affissioni abusive e cancellazione di scritte;
- gestione delle aree in cui la sosta è subordinata al pagamento di una somma (c.d. strisce blu);
- gestione di parcheggi;
- gestione di impianti turistici, ricreativi e sportivi.

TITOLO II CAPITALE

Art.5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 641.222,00 (seicentoquarantunmiladuecentoventidue virgola zero zero) suddiviso in numero 641.222 azioni nominative di euro 1,00 (euro uno) ciascuna. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.

Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di beni in natura.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del 5%, fermo il disposto dell'art. 2344 codice civile.

Art.6 - Azioni

Le azioni sono indivisibili e nominative.

La società può emettere azioni aventi diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 codice civile ed agli effetti dell'art. 2349 codice civile.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Al fine di garantire anche ai soci di minoranza un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui servizi eventualmente affidati in "house providing", indipendentemente dalla partecipazione agli organi societari, dovranno essere sottoscritti idonei patti parasociali.

Art.7 - Clausola di gradimento

Le azioni possono essere trasferite dai soci esclusivamente ad enti

pubblici previo parere non vincolante reso dal Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio sarà tenuto a rendere il suddetto parere in merito alla procedura di alienazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, da inviarsi alla sede della società a mezzo di lettera raccomandata che dovrà indicare il soggetto acquirente. La mancata delibera entro il termine sopra stabilito equivale a parere favorevole alla procedura di alienazione.

In ogni caso il trasferimento azionario non potrà far venire meno la titolarità, da parte dell'Ente pubblico di riferimento Comune di Paternò, della maggioranza delle azioni.

Il trasferimento delle azioni non preceduto dalla procedura prevista dal presente articolo è privo di qualsiasi efficacia nei confronti della società.

Art.8 - Clausola di prelazione

Rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente articolo, ove trattasi di alienazione a titolo oneroso, dovrà essere osservato il diritto di prelazione a favore degli altri soci.

A tal fine il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dalla data della deliberazione di autorizzazione di cui al precedente articolo, provvederà a darne comunicazione a tutti i soci mediante raccomandata con avviso di ricevimento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro venti giorni

dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, debbono a loro volta mediante raccomandata con A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione manifestare la loro incondizionata volontà ad acquistare le azioni o gli eventuali diritti di opzione offerti.

La mancata risposta nei termini di cui al precedente comma equivale a rinuncia.

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più azionisti le azioni da alienare saranno ripartite tra i soci proporzionalmente alla quota di capitale già posseduta.

Le azioni saranno trasferite al soggetto indicato nella domanda di autorizzazione nella residua misura in cui i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione.

Art.9 - Aumenti di capitale sociale

Qualora l'assemblea deliberi un aumento di capitale sociale anche tramite emissione di azioni privilegiate o di risparmio le azioni di nuova emissione dovranno essere preventivamente offerte in opzione agli azionisti che potranno esercitare il diritto di prelazione proporzionalmente alla quota di capitale sociale già posseduta nei modi e nelle forme stabilite dalla stessa delibera assembleare di aumento del capitale.

Art.10 - Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni, determinandone le modalità e

le condizioni di collocamento nell'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'

Art.11 - Organi della società

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Amministratore Unico (organo di amministrazione);
- il Collegio Sindacale
- il Revisore Contabile.

Art.12 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alle leggi e dal presente statuto, vincolano tutti soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo il disposto dell'articolo 2437 del codice civile.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina l'Amministratore Unico, i Sindaci ed il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Revisore Contabile e ne determina i compensi;
- delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori ed in particolare su richiesta dell'organo amministrativo, può esprimere pareri sull'assunzione di nuove

attività o nuovi servizi connessi a quelli oggetto della società o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati, ferme restando le competenze in caso di modifica dell'oggetto sociale;

- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge;
- esprime parere vincolante per le operazioni di cui all'articolo 4 ultimo comma, che superano globalmente il valore di 250.000 euro.

L'assemblea straordinaria, nel rispetto della vigente normativa sulle autonomie locali, delibera le modifiche dello statuto, l'emissione delle obbligazioni, la proroga e lo scioglimento della società, la nomina e i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge.

Art.13 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dall'Amministratore Unico mediante avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sul quotidiano "La Sicilia", contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza la data ed il luogo della convocazione, il quale può essere anche diverso dalla sede sociale. In caso di cessazione delle pubblicazioni da parte del quotidiano indicato, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

L'assemblea, in deroga al comma precedente, si può convocare mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere fissato il

giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Sono tuttavia valide le assemblee convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistono la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato, mentre delle deliberazioni assunte ne deve essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Amministratore Unico deve disporre senza ritardo la convocazione dell'Assemblea dei soci, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda vengano indicati espressamente gli argomenti da trattare.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centoottanta giorni dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

L'assemblea è comunque convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Art.14 - Diritto di intervento

Per l'intervento in assemblea è necessario che, ai sensi di legge, i titoli azionari vengano depositati, dai legittimi possessori almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

I soci possono intervenire all'assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

Non potrà essere conferita delega agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alla società da essa controllate, né agli amministratori sindaci e dipendenti di queste né ad aziende o istituti di credito.

Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'assemblea.

Art.15 - Funzionamento dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato.

Essa delibera a maggioranza assoluta.

Il direttore generale della società, o, in caso di suo impedimento altra persona designata dall'assemblea, funge da segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto ai sensi di legge da un notaio. Possono essere scelti uno più scrutatori scelti tra gli azionisti.

L'amministratore unico verifica la regolare costituzione dell'assemblea nonché la sua idoneità a deliberare, ne dirige la discussione e le operazioni di voto, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne curerà la trascrizione sull'apposito libro dei verbali dell'assemblea.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dei soci intervenuti e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato.

Per le deliberazioni di cui all'articolo 2369 codice civile 5^a comma (cambiamento dell'oggetto sociale, trasformazione della società, scioglimento anticipato, trasferimento della sede sociale all'estero, emissione di azioni privilegiate), tuttavia, anche in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del

capitale sociale le votazioni avvengono o per alzata di mano o per appello nominale. Le nomine alle cariche sociali o altri incarichi a persone sono fatte a scrutinio segreto.

Art.16 - L'Amministratore Unico

La società è amministrata dall'amministratore unico che dura in carica tre esercizi.

All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ai sensi dell'articolo 84 del D.LGS. 267/2000, ed una indennità di carica stabilita dall'assemblea degli azionisti nei limiti della misura massima prevista da eventuali norme in materia.

Qualora nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione in conformità a quanto previsto dall'articolo 2386 codice civile. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare l'organo di amministrazione l'assemblea dei soci procederà con la nomina del nuovo amministratore seguendo i criteri di professionalità, competenze ed evidenza pubblica.

Art.17 - Funzionamento dell'Organo di Governo

L'organo di governo si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su invito dell'amministratore unico o comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta un membro del collegio sindacale.

La convocazione viene fatta mediante avviso agli amministratori ed ai

sindaci revisori inviato, di regola, almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

In caso di urgenza può essere convocato anche mediante telegramma telex e telefax con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità dell'adunanza del consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art.18 - Poteri dell'Amministratore Unico

L'amministratore unico è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dallo statuto all'assemblea.

Sono comunque di esclusiva competenza dell'amministratore unico i poteri relativi a:

- approvazione degli atti di programmazione dei piani operativi annuali dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'assemblea;
- i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;

- le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti istituiti organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
- prestazioni di garanzia fidejussioni e concessione di prestiti;
- assunzione di finanziamenti a medio/lungo termine.

L'amministratore unico, nell'esercizio dei poteri assegnati, dovrà tenere in considerazione che trattasi di società che opera in "house providing" con conseguente obbligo di consentire un controllo stringente da parte degli Enti locali soci, che si realizza attraverso una relazione di subordinazione gerarchica.

In particolare dovranno essere preventivamente inoltrati all'Assemblea:

- il piano industriale ed ogni altro eventuale documento programmatico;
- la bozza del bilancio di esercizio;
- la documentazione relativa allo stato di attuazione degli obiettivi assegnati;
- una relazione scritta avente ad oggetto i servizi svolti e l'andamento dell'attività economica nell'esercizio.

Dovranno altresì essere fornite a semplice richiesta dell'Assemblea:

- tutte le informazioni in ordine alla gestione dei servizi;
- la massima collaborazione, congiuntamente al collegio sindacale,

onde permettere l'effettivo e pregnante controllo sui servizi affidati alla società;

- la costante attenzione alle istanze e alle osservazioni formulate in ordine alla bozza di bilancio ed alla attuazione degli atti di programmazione.

Le decisioni dell'amministratore unico devono essere trascritte senza indugio nel libro delle determinazioni dell'amministratore unico. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Copia delle determinazioni dell'amministratore unico sono inviate al Comune di Paternò ed ai e pubblicate secondo le modalità vigenti nel regolamento di trasparenza della pubblica Amministrazione.

L'amministratore unico ha tutti i poteri per l'amministrazione dell'Azienda Speciale fatti salvo i limiti ai poteri indicati sede di nomina fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

Art.19 - Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte a terzi in giudizio salvo quanto previsto dal successivo articolo 20 spetta all'amministratore unico con l'uso della firma sociale.

Art.20 - Direttore Generale

l'amministratore unico nomina il Direttore Generale, determinandone contestualmente gli emolumenti, tenuto conto del vigente CCNL di

categoria.

Il direttore generale dura in carica cinque anni e l'incarico si intende tacitamente confermato se entro tre mesi dalla scadenza del quinquennio non venga deliberata la sua cessazione. L'amministratore unico determina le modalità di sostituzione del Direttore Generale in caso di sua assenza o di impedimento o di vacanza del posto.

Al direttore generale sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:

- sottopone all'organo governativo lo schema di struttura organizzativa della società;
- sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale e finanziaria, eseguendo le deliberazioni dell'amministratore unico;
- assiste alle riunioni dell'organo governativo e del comitato esecutivo avendo la facoltà di far porre a verbale eventuali suoi interventi e osservazioni;
- produce, su richiesta del consiglio di amministrazione, corredandoli con apposite relazioni, gli strumenti di programmazione aziendale e i referti di controllo di gestione;
- dirige l'intero personale dell'azienda;
- presiede le commissioni di selezione per l'assunzione o la promozione del personale;
- provvede, nei limiti posti dalle leggi e dei regolamenti, agli appalti, alla selezione dei sistemi di gara e presiede le commissioni in materia di aggiudicazione dei contratti;

- provvede agli acquisti in autonomia ed alle spese indispensabili al normale ed ordinario funzionamento della società, nei limiti eventualmente previsti dai regolamenti.

Su delega dell'amministratore unico il direttore generale può assumere, in casi specifici, la rappresentanza della società. Le disposizioni di legge che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche al direttore generale.

Art.21 - Composizione del Collegio Sindacale

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria, i quali restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Al collegio sindacale spettano le facoltà e incombono i doveri previsti dalla legge.

L'emolumento annuale dei sindaci è stabilito all'atto della nomina dell'assemblea, in conformità alle vigenti tariffe professionali.

Art.21 bis - Controllo contabile

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia, ovvero può essere esercitato dal collegio sindacale qualora costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.

L'incarico è conferito dall'assemblea sentito il collegio sindacale

la quale ne determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è sempre rinnovabile.

TITOLO IV BILANCIO E UTILI

Art. 22 - Bilancio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla compilazione del bilancio di esercizio, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

In casi di comprovata e documentata impossibilità di procedere all'approvazione del bilancio nei termini previsti dalle norme vigenti si potrà procedere alla sua approvazione entro i successivi 60 gg.

Art.23 - Utili di esercizio

Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti:

- un ventesimo alla riserva legale fino a raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;
- il residuo a remunerazione del capitale salva diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono

diventati esigibili sono prescritti a favore della società.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art.25 - Clausola arbitrale

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci fra loro, tra i soci e la società, tra i soci e gli organi sociali od i liquidatori, fatta eccezione per quelle riservate dalla legge alla cognizione del giudice ordinario, sarà sottoposta al giudizio di un collegio di tre arbitri rituali nominati dal presidente del Tribunale di Catania.

Il collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto.

Art.26 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge in materia.

Art.27 - Norma transitoria

Il consiglio di amministrazione in carica decade automaticamente al momento dell'entrata in vigore del presente statuto.

Art.28 - ORGANISMO PER IL CONTROLLO ANALOGO

È istituito l'organismo per l'esercizio reale e concreto del controllo analogo dell'AMA S.p.A. da individuare nel nucleo di valutazione del Comune di Paternó.

Art. 29 - Modalità di espletamento del controllo analogo

L'organismo di cui al precedente articolo 28 dovrà svolgere un'attività di monitoraggio con poteri ispettivi direttivi e concreti sul bilancio, la qualità dell'amministrazione nell'ambito delle strategie e delle politiche aziendali esercitando poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività gestionale.

L'organismo relazionerà tempestivamente il Sindaco sull'andamento delle attività di controllo e semestralmente al Consiglio Comunale.

F.to Lo Faro Carmelo Andrea Antonio - f.to Adele Giunta Notaio